

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1950-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI

(TESINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MANCINO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTELLI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(GORIA)

E CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(GUARINO)

Presentato il 28 novembre 1992

Conversione in legge del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 463, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

Relatore: **Francesco BARBALACE**

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 463, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 novembre 1992, n. 463, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 463, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 27 novembre 1992, n. 463, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 è punito con la multa da lire 500 mila a lire un milione. Si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna.

Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di merci deve essere consegnata al committente, pena la nullità del contratto stesso, un'attestazione di validità annuale rilasciata dai competenti comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge. I contenuti minimi delle predette attestazioni sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti” ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. L'impresa di trasporto iscritta all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, che si avvale del procedimento ingiuntivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile per il pagamento di crediti derivanti dal sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della citata legge n. 298 del 1974, deve documentare l'esecuzione del trasporto e produrre il conteggio tariffario, vistato dai competenti comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla medesima legge n. 298 del 1974, con l'indicazione di tutti gli elementi utili per il calcolo della tariffa e dell'eventuale conguaglio richiesto.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 il giudice, su istanza del ricorrente, concede la provvisoria esecuzione del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile ».

All'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale ».

All'articolo 7, al comma 1, il capoverso 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi con dolo o colpa grave, anche nel caso di affidamento del servizio ad altro vettore, i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ».

All'articolo 8, al comma 1, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, » sono inserite le seguenti: « come modificato dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, ».

All'articolo 9:

al comma 3, dopo le parole: « delle quote » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 2 »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sarà rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. Le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi non sono tenute, per quanto concerne il solo personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, appartenenti alle categorie degli orfani o delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex tubercolotici e dei profughi ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« ART. 13-bis. — 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è abrogato ».

Decreto-legge 27 novembre 1992, n. 463, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 28 novembre 1992.

**Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto
di cose per conto di terzi**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure urgenti di sostegno in favore del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 è punito con la reclusione fino a quattro mesi o con la multa da lire centomila a lire ottocentomila. ».

2. Al secondo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso previsto dal terzo comma, si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna. ».

ARTICOLO 2.

1. Il termine previsto dall'articolo 2951, primo comma, del codice civile non si applica, in materia di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto, a quelli nascenti dal sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298.

ARTICOLO 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, si interpreta nel senso che non è ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l'esecuzione di autotrasporto di merci per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogative rispetto a quelle stabilite dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successivi provvedimenti attuativi.

ARTICOLO 4.

1. Nel caso di domanda di ingiunzione fondata su crediti derivanti dal sistema di tariffe a forcella istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, il giudice concede l'esecuzione provvisoria del decreto semprèché sia documentata l'esecuzione del trasporto e la somma richiesta rientri nei limiti della tariffa.

ARTICOLO 5.

1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche e quelli ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa, non sono soggetti all'osservanza delle norme contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, ma alla sola autorizzazione da rilasciarsi, rispettivamente, da parte del prefetto ovvero della regione territorialmente competenti, previo mero accertamento dell'avvenuto espletamento degli altri adempimenti eventualmente necessari in base alla normativa vigente ai fini urbanistici, ambientali, di sicurezza e fiscali.

2. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata, salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 16, comma quarto, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

3. Per l'esercizio degli impianti per uso industriale resta ferma l'osservanza degli obblighi imposti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.

4. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

ARTICOLO 6.

1. Il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da nominarsi, comunicandone il nominativo entro il 30

aprile di ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, può essere scelto fra il personale dipendente del soggetto obbligato, ovvero tra professionisti o tecnici esterni all'organizzazione di tale soggetto.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 34, comma 8, della citata legge n. 10 del 1991 sono applicate dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di omessa o ritardata comunicazione della nomina di cui all'articolo 19 della medesima legge, esclusivamente per le violazioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) fornisce supporto, sia direttamente sia tramite altri organismi tecnicamente idonei, ai tecnici di cui all'articolo 19 della legge n. 10 del 1991 nominati dalle aziende del settore dei trasporti, che ne facciano richiesta per l'espletamento dei compiti per essi previsti dalla medesima legge.

ARTICOLO 7.

1. L'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa superi le 5 tonnellate, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non può essere superiore a 500 lire per chilogrammo di portata utile del veicolo.

2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa non superi le 5 tonnellate, l'ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.

3. Qualora sia fornita la prova che la perdita o l'avaria delle cose trasportate deriva da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi intenzionalmente o con temerarietà o con la consapevolezza che ne sarebbe potuto derivare una perdita o un danno, i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiati.

4. I limiti di risarcibilità di cui al presente articolo sono periodicamente adeguati alla variazione di valore della moneta con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, tenendo conto degli aumenti tariffari avvenuti nel periodo considerato. ».

5. Ai fini dell'adeguamento dei limiti di risarcibilità di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, la prima variazione del valore della moneta è calcolata con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 8.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi di lire 22.500 e di lire 45.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente a lire 25.000 ed a lire 50.000.

ARTICOLO 9.

1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, sarà disciplinato il sistema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e delle relative spese sostenute per i comitati provinciali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere che le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, nonché la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, tipo e portata dei veicoli.

3. Saranno altresì disciplinate le modalità di pagamento delle quote e della rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali dell'albo.

4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sarà rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori.

ARTICOLO 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

« 1. L'esercizio dell'attività di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, è consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli, nonché alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298. ».

ARTICOLO 11.

1. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi è ridotto ad un anno il periodo di applicazione della maggiorazione del premio assicurativo INAIL a seguito di infortunio; la riduzione non si applica nelle ipotesi di più infortuni.

ARTICOLO 12.

1. Le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi non sono tenute, per quanto concerne il solo personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

ARTICOLO 13.

1. In aggiunta ai limiti di spesa di lire 275 miliardi e 300 miliardi per l'anno 1992, rispettivamente previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e dall'articolo 9-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è ulteriormente prevista la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1992.

2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata per il medesimo anno con la tabella C della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1952.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TESINI, *Ministro dei trasporti*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

GORIA, *Ministro delle finanze*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI.